



COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Minervino - Cocumola - Specchia Gallone

Provincia di Lecce

via Duca degli Abruzzi - 73027 Minervino di Lecce

Tel. 0836/891063 - Fax 0836/818534

www.comune.minervino.le.it

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI- BIENNIO 2022-2024

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Visto l'art. 1 della Legge 27 Dicembre 1956, n.1441 relativa alla partecipazione delle donne all'Amministrazione della Giustizia nelle Corti di Assise e nei tribunali per i minorenni;

INVITA

tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli scaricabili dal sito internet del Comune o reperibili direttamente presso l'Ufficio elettorale e dovranno pervenire allo stesso Ufficio anche all'indirizzo pec. Protocollo.comuneminervino.le@pec.rupar.puglia.it entro e non oltre il 31 Luglio 2021.

Dalla residenza municipale, 4/03/2021

IL SINDACO

Ettore Salvatore CAROPPO



Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise i giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 11 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.